

Spunti critici in tema di possesso

[OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA^(*)]

1. Il possesso, anche in ragione del fatto che ha una origine risalente nel tempo, è stato oggetto di dotte e raffinate analisi da parte degli operatori giuridici. Tuttavia le molteplici complessità⁽¹⁾ che l'istituto presenta non sempre hanno consentito l'acquisizione di risultati soddisfacenti. Tale complessità è indotta da molteplici motivazioni, tra le quali assume un particolare rilievo la disciplina, riservata all'istituto che, anche in prospettiva storica, non appare del tutto lineare⁽²⁾.

A stare all'art. 1140 c.c. «il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale», prosegue la norma disponendo che «si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa».

^(*) Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il presente lavoro è destinato agli *Scritti in memoria di R. Sacco*.

⁽¹⁾ Ricorda C. SALVI, *Proprietà e possesso*, in *Trattato del diritto privato*, Torino, 2021, p. 199, che «il fondatore della teoria moderna del possesso [Savigny] apre la sua trattazione osservando che le ricerche sul tema iniziano di solito con un commento sopra le straordinarie difficoltà». Ed, infatti, F.K. VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso*, trad. it., Firenze, 1859, ad apertura della trattazione, dedicata all'istituto, osservava che «è di stile premettere alle ricerche sul possesso un lamento sopra la loro straordinaria difficoltà. Alcuni si sono abbandonati così sul serio a siffatti lamenti, che sono caduti in una specie di disperazione». In concreto, l'istituto del possesso ha subito considerevoli complicazioni, in seguito alla riflessione kantiana. L'autore, infatti, riunificava l'intero diritto patrimoniale – compreso il diritto di famiglia – in una unica categoria *a priori*, vale a dire nella categoria del possesso intellegibile, il quale «non è affatto un concetto empirico» bensì sintetico (I. KANT, *La metafisica dei costumi*, trad. it., Bari, 1973, p. 64).

⁽²⁾ Sulle vicende, che ha subito il possesso nelle diverse codificazioni, cfr. C. SALVI, *Proprietà e possesso*, cit., p. 199 ss.; R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, 3^a ed., in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2014, p. 65 ss.

Dalla disciplina positiva dell'istituto sembra possibile desumere alcune soluzioni: innanzi tutto la norma appena riferita istituisce uno stretto collegamento tra il possesso ed il diritto proprietà⁽³⁾, visto che il primo – nonostante dia luogo ad un potere sulla cosa – viene contemplato come un'attività di esercizio di quest'ultimo diritto. La norma, inoltre, suggerisce che, accanto al possesso ed alla proprietà, esiste la detenzione, la quale dovrebbe anch'essa individuare l'esistenza di un rapporto materiale tra uomo e cosa.

In definitiva, dunque, i rapporti tra uomini e beni possono dar luogo alla configurazione o della detenzione o del possesso o, infine, della proprietà. Abbiamo, dunque, in primo luogo il proprietario che, essendo titolare della facoltà di godimento, ha, dunque, la disponibilità materiale – o, se si vuole, la detenzione – del bene, a meno non abbia costituito sullo stesso diritti reali o personali di godimento. Anche il possessore ha la disponibilità materiale del bene, visto che egli è colui che esercita un potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente al diritto di proprietà; vi è, infine, il detentore, che dispone del bene per conto del proprietario o del possessore.

Come possano distinguersi, sotto il profilo giuridico, queste relazioni il codice non lo indica espressamente, ma gli operatori giuridici si con fatti carico di supplire a questa lacuna normativa attraverso l'ausilio dell'interpretazione.

Al riguardo, sembra sia possibile chiarire che il detentore è colui che ha una relazione materiale con il bene non ulteriormente qualificata; un esempio in tal senso lo offrono i diritti personali di godimento, i quali danno luogo ad un rapporto materiale tra bene e soggetto, rapporto che, tuttavia, non può essere considerato possesso.

La detenzione del possessore, poi, sarebbe qualificata dall'elemento soggettivo dell'*animus possidendi*, mentre la detenzione del proprietario sarebbe qualificata dalla presenza di un titolo.

È stato di recente osservato che il diritto «regola i conflitti tra persone,

⁽³⁾ Al riguardo la letteratura è sterminata, senza pretesa di completezza, cfr. G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato*, II, *Storicismo e diritto privato*, Torino, 1971, p. 80; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, Diritti reali*, rist., Milano, 1972, pp. 167-169; R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., pp. 9-10 e *passim*.

cui danno luogo il godimento, lo sfruttamento, l'utilizzazione e la percezione del valore delle cose»⁽⁴⁾.

Nel risolvere gli eventuali conflitti, poi, il diritto interviene, scegliendo «una persona o una pluralità di persone, e assegna loro una posizione privilegiata, a tal fine disponendo che le altre si astengano da questa o quella ingerenza nella cosa, e mettendo a disposizione delle prime rimedi adatti per rendere effettivo quest'obbligo di astensione, per reagire all'ingerenza lesiva, e per rimuovere gli ostacoli che impedirebbero questa reazione»⁽⁵⁾.

Orbene, per individuare il soggetto, a cui assegnare una posizione privilegiata nell'eventuale conflitto determinatosi nel godimento di una cosa, l'ordinamento segue criteri diversi. È possibile che l'individuazione venga operata, come avviene rispetto al possesso, sulla base di un criterio, fondato sul rapporto che intercorre tra una persona ed un bene.

Ma l'individuazione del soggetto, a cui apprestare tutela, può essere operata, prescindendo dalla relazione, eventualmente, esistente tra bene e persona: in tal caso l'individuazione sarà operata a favore del soggetto titolare di un titolo ieratico⁽⁶⁾.

Questa impostazione, che sembra presupporre l'esistenza nel nostro sistema di una duplicità di schemi di appropriazione delle risorse, può essere per il momento condivisa, salvo le precisazioni che saranno in seguito apportate.

2. Occorre adesso soffermarsi, in maniera più dettagliata, sugli istituti, che si stanno analizzando.

È stato poc'anzi accennato, che il codice civile non offre sufficienti indicazioni, in ordine alla configurazione del possesso. L'art. 1140 c.c., infatti, dopo aver precisato che il possesso è un potere sulla cosa, che si traduce in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale contrappone il possesso alla detenzione.

⁽⁴⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 3.

⁽⁵⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, loc. ult. cit.

⁽⁶⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 4.

Il 2° comma della norma in esame dispone, poi, che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Il possesso, dunque, si differenzia dalla detenzione, ma il codice non chiarisce quale differenza sussista tra i due istituti, visto che sia il possessore che il detentore hanno una relazione materiale con la cosa.

Esiste, però, una cospicua e risalente tradizione giuridica che segnala che, a qualificare la detenzione come possesso, sarebbe l'*animus possidendi*, che, per stare alla Relazione ministeriale, si identifica con l'intenzione del possessore di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o di un diritto reale minore (533). Tale formula, però, è all'evidenza tautologica, poiché, se il possessore è colui che ha un potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, è evidente che egli ha l'intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o altro diritto reale.

La storia del così detto *animus possidendi* è stata una delle più controverse del diritto privato: al riguardo si contrappongono due tesi. Una prima assume tale elemento in senso oggettivo⁽⁷⁾ ed una seconda lo assume in senso soggettivo⁽⁸⁾. Una concezione intermedia sembra emergere dalla Relazione ministeriale (n. 533), dove si pone in luce che il possesso è costituito da due elementi: «il primo è costituito dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa; il secondo dalla forma con cui, attuandosi il potere sulla cosa, l'intenzione si rende esternamente palese».

In questa visione, l'*animus possidendi* è sì un mero intento, ma è anche un intento che ha una dimensione oggettiva, visto che esso è reso palese – dunque, ancorato a un dato oggettivo – dalle modalità di esercizio del potere sulla cosa.

Ciò posto, se, per ovvi motivi di riconoscibilità, è indiscutibile che sussista l'esigenza di ancorare l'elemento in esame a dati oggettivi, non di meno una tale soluzione non sembra del tutto appagante, se è vero che essa non dà

⁽⁷⁾ Cfr. F. DE MARTINO, *Del possesso*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, p. 2; C. SALVI, *Proprietà e possesso*, cit., p. 204.

⁽⁸⁾ Cfr. R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 99; F. ALCARO, *Il possesso*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2002, p. 13; sul problema cfr. le puntuali osservazioni di G. LIOTTA, *Situazioni di fatto e tutela della detenzione*, Napoli, 1983, p. 37 ss.

ragione di tutta una serie di ipotesi, quale, ad esempio, il possesso del ladro⁽⁹⁾.

Detto questo, occorre aggiungere che, ancorando il requisito dell'*animus possidendi* ad una concezione soggettiva, non si riesce, ad esempio, a capire in quale situazione venga a trovarsi il possessore, nel caso in cui egli attribuisca a terzi – in ipotesi attraverso la conclusione di diritti personali di godimento – la detenzione del bene (art. 1140, 2° comma, c.c.). In tali evenienze, risulta quanto meno problematico supporre che il possessore rimanga titolare del solo *animus possidendi*.

L'esigenza di ancorare il possesso a dati oggettivi, dunque, sussiste, visto che, richiamando l'intento o l'*animus*, si finisce per dare rilievo ad elementi di carattere soggettivi difficilmente conoscibili.

Tuttavia, perché sia possibile acquisire risultati più soddisfacenti, è indispensabile riesaminare il problema, allorché saranno analizzate le tematiche relative alla configurazione del possesso.

3. Una volta acquisito che, per la configurazione del possesso, è indispensabile non solo che il soggetto abbia una relazione materiale con la cosa, ma anche che tale relazione sia assistita dal c.d. *animus possidendi* – inteso nel senso che si è tentato di chiarire – è indispensabile svolgere alcune considerazioni.

Poiché il possesso si concreta in un'attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ne consegue che al possessore spettano facoltà in parte analoghe a quelle che spettano al proprietario o al titolare di altro diritto reale.

Nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, al possessore spetta, quindi, la facoltà di godere del bene in maniera piena ed esclusiva⁽¹⁰⁾; mentre, nel caso in cui il possesso corrisponde all'esercizio di altro diritto reale, la facoltà di godimento del possessore subisce i limiti, che la legge prevede in questi casi (cfr., ad esempio, artt. 981, 1021, 1022 c.c.).

⁽⁹⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, loc. ult. cit.

⁽¹⁰⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 73.

Si consideri, però, che nel possesso, corrispondente al diritto di proprietà, il possessore, contrariamente a quanto accade rispetto alla proprietà, non ha il «diritto di godere» (art. 832 c.c.) della cosa, prova ne sia che l'art. 1140 c.c., non opera alcun riferimento ad un supposto diritto del possessore di godere del bene.

Ciò perché il fondamento dell'attività di godimento del possessore va individuato nell'effettività di tale attività. Come dispone il codice, il possessore, infatti, è tale, perché svolge un'attività ed è chiaro che tale attività tendenzialmente si risolve in un'attività di godimento.

Da un'attenta analisi dell'istituto in esame, si desume, peraltro, che al possessore non spettano tutte le facoltà, che la legge attribuisce al proprietario, visto che si deve ritenere che al primo non spetti la facoltà di disposizione.

Tale problematica viene, abitualmente, affrontata dai vari autori, quando vengono analizzate le modalità di acquisto del possesso. Ed in tale prospettiva si distingue tra l'acquisto a titolo originario del possesso ed il suo acquisto a titolo derivativo.

Si ritiene che nel primo caso l'effetto acquisitivo sarebbe ricollegato all'apprensione, mentre nel secondo tale effetto conseguirebbe alla tradizione⁽¹¹⁾.

Tuttavia, le soluzioni prospettate dagli operatori giuridici, se sono suscettibili di lineari applicazioni rispetto ai beni mobili, diversamente stanno le cose rispetto ai beni immobili.

Orbene, per quel riguarda l'acquisto del possesso a titolo originario, esso, però, è precluso rispetto ai beni immobili, giacché alla loro apprensione osta la regola, enunciata dall'art. 827 c.c., il quale, come è noto, dispone che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Rispetto all'acquisto a titolo derivativo, sorge il problema di individuare il titolo, in cui trova la propria fonte la tradizione, visto che ciò è reso necessario dal fatto che quest'ultima è una vicenda, che, normalmente, consegue alla conclusione di un contratto.

⁽¹¹⁾ Ometto di soffermarsi sulle distinzioni operate tra tradizione effettiva o simbolica. Sul problema, cfr. F. DE MARTINO, *Del possesso*, cit., pp. 8-9; F. ALCARO, *Il possesso*, cit., pp. 74-75; R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 240 ss.

Ebbene rispetto al possesso, che si traduce in un'attività corrispondente ad altro reale non sorge alcun problema: in questi casi, infatti, la tradizione trova la sua fonte nel contratto costitutivo di un diritto reale minore, con la conseguenza che il primo costituisce il titolo di quest'ultimo.

Ma il possesso, che «si manifesta in un'attività corrispondente al diritto di proprietà» (art. 1140 c.c.), non può trovare la sua fonte in un titolo contrattuale. Ciò perché nel nostro sistema non è dato rinvenire schemi contrattuali, che consentano al proprietario di dare luogo alla costituzione di diritti, che attribuiscono al loro titolare la possibilità di esercitare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.

Per pervenire ad una soluzione diversa la dottrina è stata costretta a richiamare ipotesi alquanto improbabili e, in ogni caso, del tutto marginali.

Al riguardo, viene richiamata l'ipotesi in cui la proprietà di un bene venga trasferita sulla base di un contratto invalido.

Orbene, in tal caso, se le parti danno esecuzione al contratto, si viene a creare una situazione di fatto diversa dalla situazione di diritto, poiché il contratto invalido, se non ha l'attitudine a produrre il trasferimento della proprietà, può dare luogo al trasferimento del possesso, con la precisazione che tale vicenda è determinata dal contratto, bensì dalla consegna del bene⁽¹²⁾.

A parte la marginalità di tale ipotesi, si deve osservare che essa si caratterizza anche in ragione della sua instabilità: infatti, colui che ha trasferito la proprietà del bene può, in qualsiasi momento, far valere l'invalidità dell'atto di trasferimento, con la conseguenza che colui che si trova nella disponibilità materiale del bene trasferito deve restituirlo al proprietario.

Ancora, è stata ipotizzata la possibilità di configurare un contratto – atipico – di immissione nel possesso, caratterizzato da un consenso bilaterale e da un'attività materiale⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 22.

⁽¹³⁾ B. TROISI, *Circolazione del possesso e autonomia privata*, Napoli, 2003, p. 44 ss.; ma cfr. anche M. GORGONI, *La circolazione traslativa del possesso*, Napoli, 2007, pp. 78 ss. e 83 ss., dove viene richiamato l'istituto dell'accessione nel possesso, in un contesto in cui la consegna materiale del bene, che sarebbe accompagnata in chi dà dalla volontà di trasmettere il possesso e «in chi riceve quello di averlo».

Tale prospettiva intende porre in luce che l'immissione nel possesso, presuppone l'esistenza di un consenso sia da parte di chi effettua l'immissione che da parte di chi la riceve.

Ebbene, l'immissione nel possesso è sempre un effetto, che consegue ad atti costitutivi o traslativi del diritto di proprietà o di diritti reali o personali di godimento; ma, per quanto ci si sforzi, non si riesce ad ipotizzare contratti che si propongono esclusivamente la finalità di trasferire il possesso.

Alla luce delle osservazioni, che precedono, non può, pertanto, essere condivisa la tesi di chi ritiene che esistano regole di circolazione del possesso⁽¹⁴⁾.

Concludendo, dunque, si può affermare che solo nel caso in cui la relazione tra il soggetto ed il bene si costituisce a prescindere dall'esistenza di un titolo, si venga a configurare la relazione possessoria corrispondente a quella prevista dall'art. 1140 c.c.

In altri termini, tenendo conto che il possesso, che corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, si può costituire solo in assenza di un titolo contrattuale, si può concludere, affermando che l'istituto in esame possa trovare applicazione, solo nei casi la relativa relazione si è instaurato occultamente o violentemente.

In questo contesto, è possibile rimeditare la problematica dell'elemento del c.d. *animus possidendi*. A qualificare il possesso di colui che esercita sulla cosa un'attività corrispondente ad altro diritto reale, è il titolo che ha dato luogo alla costituzione del rapporto; con la conseguenza che in tal caso l'*animus possidendi* ha basi oggettive.

Al contrario, a qualificare il possesso di colui che esercita un'attività corrispondente al diritto di proprietà -proprio perché esso non può trovare la propria fonte in un titolo- è il c.d. *animus rem sibi habendi*, che in questo caso deve essere assunto in senso soggettivo.

⁽¹⁴⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 23. Sui problemi connessi alla problematica del trasferimento del possesso, cfr. anche F. ALCARO, *Il possesso*, cit., p. 68 ss.

4. L'art. 1140, nell'individuare la nozione di possesso – potere sulla cosa – nonché le modalità attraverso cui esso si manifesta – attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale –, delinea una fattispecie, al realizzarsi della quale la legge ricollega le conseguenze da essa previste, che vanno dal regime di acquisto dei frutti (artt. 1148 ss. c.c.), all'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.) e, infine, alle azioni a difesa del possesso (artt. 1168 ss. c.c.).

Se, dunque, come è stato più volte ripetuto, il possesso è un potere su una cosa, esso presuppone anche lo svolgimento di un'attività da parte del possessore. In altri termini, il potere sulla cosa del possessore non è, dunque, astratto: esso, intanto si può dire che sussista, in quanto il possessore svolga un'attività, *lato sensu*, di appropriazione.

In questo caso è, dunque, l'attività a costituire il titolo dove trova fondamento l'intera disciplina che la legge riserva al possesso. Sotto tale aspetto non è un caso che la norma, che individua il possesso, al contrario di quello che accade rispetto alla proprietà, non attribuisca al possessore diritti (art. 832 c.c.: «diritto di godere»; «diritto di disporre»).

I poteri del possessore, naturalmente, trovano il proprio fondamento nella legge, la quale dà riconoscimento all'attività del possessore. Un significativo riscontro a tale osservazione, lo offrono le norme in tema di tutela del possesso. È chiaro che la fonte di tali azioni è nella legge (e, segnatamente, negli artt. 1168 ss. c.c.).

Ma, al contrario di quello che accade, ad esempio, rispetto alle azioni petitorie, gli operatori giuridici hanno individuato il fondamento delle azioni possessorie nell'esigenza di evitare che i privati si facciano ragione da sé.

Orbene, gli operatori giuridici si sono affaticati, allo scopo di inquadrare l'attività, che rappresenta l'esercizio del possesso. Poiché tale attività, evidentemente, si dipana in una sequenza di atti tra di loro collegati: al riguardo, è stato fatto riferimento agli atti giuridici, al cui perfezionamento, secondo qualche autore, sarebbe necessario il concorso della volontà⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 85; Sul problema le puntuali considerazioni di A. FALZEA, voce *Comportamento*, in *Voci di teoria generale*, Milano, 1985, p. 684 ss.; B. TROISI, *Circolazione del possesso e autonomia privata*, cit., p. 24 ss.; ma anche F. ALCARO, *Il possesso*, cit.,

Sebbene il problema sembri avere più che altro ricadute teoriche, tuttavia, sembra eccessivo ritenere che gli atti, che compongono l'attività del possessore, siano riconducibili tra gli atti volontari; ciò perché, quand'anche tali atti venissero posti in essere senza il concorso di una volontà specifica del possessore, ad essi la legge ricolleggerebbe ugualmente le conseguenze – la normativa – previste in materia di possesso.

Si discute, ancora, se il possesso integri la fattispecie della posizione giuridica soggettiva, quesito al quale va senz'altro data risposta positiva, visto che anche in tal caso la norma individua la posizione in cui viene a trovarsi un soggetto –possessore- rispetto alla legge ed agli altri consociati.

Detto questo, però non credo che sia possibile sostenere che tale posizione integri la fattispecie del diritto soggettivo⁽¹⁶⁾.

Tale soluzione si desume agevolmente se si considera la tutela, che la legge riserva al possesso. Non vi è dubbio che l'azione principale posta a tutela del possesso sia l'azione di reintegrazione, dal momento che essa ha la finalità di far recuperare al possessore la disponibilità del bene.

Orbene, uno dei presupposti di tale azione è che il possessore sia stata privato della disponibilità del bene attraverso un'azione violenta od occulta (art. 1168 c.c.). Tale previsione è all'evidenza ovvia, poiché se la perdita della disponibilità del bene avviene, in virtù di un'azione palese e non violenta, si deve supporre che il possessore abbia acconsentito a tale vicenda⁽¹⁷⁾. Pur tuttavia la norma richiede che lo spoglio sia stato violento od occulto, quasi per ribadire che la tutela viene apprestata al possesso, ha il precipuo scopo di scongiurare possibili forme di autotutela.

p. 18 ss.

⁽¹⁶⁾ Il problema è da tempo discusso tra gli operatori giuridici, senza pretesa di completezza, cfr. F. ALCARO, *Il possesso*, cit., p. 14 ss.; B. TROISI, *Circolazione del possesso e autonomia privata*, cit., p. 34 ss.; M. GORGONI, *La circolazione traslativa del possesso*, cit., p. 94 ss.

⁽¹⁷⁾ Al riguardo i requisiti dell'«occultamento» e del «violentemente», sebbene prima venissero assunti in senso letterale (F. DE MARTINO, *Del possesso*, cit., p. 108 ss.), più di recente sono stati sottoposti a profonda revisione critica da parte degli operatori giuridici: cfr. R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 295 ss.; C. SALVI, *Proprietà e possesso*, cit., pp. 236-237; in giurisprudenza, Cass., 3 giugno 2014, n. 12416, in *Guida al dir.*, 2014, 36, p. 75; Cass. 29 maggio 2006, n. 12740, in *Ced Cassazione*.

Se è certamente vero che tutte le forme della tutela civile, assumono, in definitiva, lo scopo di scongiurare l'autotutela, per rendersi conto di quale rilievo tale finalità assume rispetto al possesso, occorre tener conto delle differenze, che sussistono tra le azioni petitorie e quelle possessorie. Infatti, nell'azione di rivendicazione, al contrario di quanto accade rispetto all'azione di spoglio, la tutela del proprietario è legata solo alla perdita della disponibilità del bene.

A parte i presupposti, su cui mi sono poc'anzi soffermato, la tutela del possesso è collegata anche all'effettività dell'attività del possessore: quest'ultimo deve, quindi, essere reintegrato nella disponibilità del bene, visto che anteriormente allo spoglio ne aveva la disponibilità.

Sebbene, dunque, il possesso non integri la figura diritto soggettivo, esso tuttavia è posizione giuridica soggettiva, con peculiari specificità, che sono determinate dal fatto che i poteri del possessore hanno il proprio fondamento nell'attività da questi esercitata⁽¹⁸⁾. E la peculiarità, che caratterizza tale situazione soggettiva, si specifica nella tutela che il nostro codice riserva al possessore, che, come ho tentato di spiegare poc'anzi, ha, essenzialmente, il suo fondamento nell'esigenza di scongiurare dell'autotutela⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Al riguardo, cfr. e lucide considerazioni di R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., pp. 526-527.

⁽¹⁹⁾ Da tempo gli operatori giuridici individuano la giustificazione della tutela del possesso, nell'esigenza di evitare il proliferare dell'autotutela. Sul problema è, senza pretesa di completezza, cfr. R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 17 ss.; F. ALCARO, *Il possesso*, cit., p. 186 ss.; ma cfr. anche le classiche e contrapposte posizioni di F.K. VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso*, cit., pp. 3-4; R. VON JHERING, *Sul fondamento della protezione del possesso*, trad. it., Milano, 1872, p. 37.